

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

17.

SEDUTA DI MARTEDÌ 9 APRILE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (<i>Modificato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (2221-B) . . .	201
PRESIDENTE	201, 202, 203
BRESSANI, <i>Relatore</i>	201, 203
MAGNANI NOYA MARIA	203
MALAGUGINI	203
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	203
RESTIVO	202
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	203

La seduta comincia alle 16,30.

VETERE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2221-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 maggio 1973; modificato dalla nostra Commissione nella seduta del 19 dicembre 1973 e successivamente modificato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 febbraio 1974.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Bressani.

BRESSANI, *Relatore*. Il Senato ha approvato il disegno di legge emendandolo. L'emendamento consiste nel ripristino del testo del progetto originario nell'unico punto in cui esso era stato modificato dalla Camera. Di che si tratta?

Il disegno di legge si propone di avvicinare, ai fini della posizione pensionistica, i

giudici della Corte costituzionale sia che provengano dalla magistratura e dall'università, sia che provengano dal libero foro. Avevamo rilevato, peraltro, che le previsioni normative degli articoli 1 e 2 sono suscettibili di creare delle disuguaglianze proprio nell'ambito di quest'ultima categoria di giudici, con particolare riguardo a quelli tra essi che non possono aggiungere (se non in minima parte) al novennio di esercizio delle funzioni annualità da ammettere al riconoscimento o al riscatto. Da ciò la proposta del relatore di far riferimento, nell'articolo 2, anziché alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734, disposizione che fissa il minimo di pensione per gli impiegati dello Stato che abbiano maturato una anzianità di vent'anni di servizio. Uno dei requisiti per la nomina a giudice della Corte è, come è noto, l'aver esercitato per almeno vent'anni la professione forense.

La Camera aveva accolto la proposta del relatore, emendando in tal senso il disegno di legge; l'emendamento, però, non ha riscosso l'approvazione del Senato.

Vi è inoltre nel testo legislativo una discrasia tra l'articolo 1, primo comma, e l'articolo 2, secondo comma: l'articolo 1 equipara il trattamento pensionistico dei giudici che abbiano esercitato le funzioni per il novennio a quelli che, non avendo compiuto il novennio, raggiungano, però, un quindicennio mediante riconoscimenti e riscatti, mentre l'articolo 2 reca che la percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti, non può essere inferiore a quella di cui all'articolo 1, ultimo comma della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (35 per cento dell'80 per cento dello stipendio).

Ora, poiché non esiste nell'ordinamento la previsione di un trattamento di pensione inferiore a quello dell'articolo 1, ultimo comma, suddetto, la prima parte dell'articolo 1 del disegno di legge in discussione non avrebbe applicazione e sarebbe *uti non esset*, qualora il giudice (proveniente dall'avvocatura) con l'intero novennio di funzioni non avesse effettuato riconoscimenti od onerosi riscatti, mentre il giudice che avendo esercitato le funzioni anche per un solo giorno (dimissioni, decesso) e potesse far valere molti anni — sino a quindici — di riconoscimenti o riscatti, conseguirebbe la pensione.

Poiché la prima conseguenza sarebbe in antitesi con la dichiarata volontà della legge (articolo 1) e la seconda conseguenza sarebbe

evidentemente irrazionale ed assurda, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, sembra che una corretta interpretazione debba portare ad equiparare il novennio di funzioni effettive al quindicennio raggiunto con un parziale esercizio di funzioni integrato da riconoscimenti e riscatti, si da considerare, poi, il novennio completo come quindicennio e come punto di partenza per le maggiorazioni percentuali, qualora il giudice che il novennio abbia compiuto, maturando il minimo di pensione di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 46 del 1958, possa e voglia avvalersi di riconoscimenti e di riscatti.

Diversamente divisando si avrebbe questa situazione, invero assai anomala, che il giudice il quale abbia compiuto il novennio di funzioni (equiparato dalla legge ai quindici anni per il raggiungimento del minimo di pensione) e avesse, per ipotesi, un numero di anni da far riconoscere o riscattare tale da non superare, sommati ai nove di esercizio delle funzioni, i quindici anni, non avrebbe alcun interesse a chiedere il riscatto oneroso per i predetti anni aggiuntivi.

Ora, noi potremmo insistere sulla nostra decisione, che mi sembra seriamente motivata e giustificata; il risultato sarebbe però di differire nel tempo quella definitiva approvazione del disegno di legge, che invece si assume essere urgente. Per questo motivo vi propongo di dare il nostro assenso al testo, così come ci è pervenuto dal Senato, auspicando che in una futura iniziativa legislativa, o, per quanto possibile, in via interpretativa in sede di applicazione del presente provvedimento, si provveda ad ovviare a questi e ad altri inconvenienti che in questa sede abbiamo rilevato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RESTIVO. Di questo argomento la Commissione ha già avuto occasione di trattare ampiamente.

Si è determinata una divergenza fra la valutazione della nostra Commissione e la valutazione del Senato su un aspetto sostanzialmente marginale nel complesso delle norme di questo provvedimento. Devono prevalere le ragioni dell'urgenza di definire questo progetto di legge, che rispecchia una posizione di giustizia e che accoglie criteri di equità su cui è opportuno porre la chiara parola della legge. Ritengo, pertanto, che il provvedimento possa essere oggi stesso approvato.

Per quanto concerne l'articolo 2, può essere accolta la dizione del Senato anche se

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 9 APRILE 1974

sussistono valide ragioni per sostenere la formulazione appena votata dalla nostra Commissione.

MALAGUGINI. Concordo con le osservazioni del relatore e dell'onorevole Restivo nel ritenere che, pur mantenendo la nostra convinzione di una migliore e più giusta formulazione del testo dell'articolo 2, ragioni di opportunità ci impongono di andare all'approvazione di questo disegno di legge così come è stato approvato dal Senato.

MAGNANI NOYA MARIA. Ritengo anche io che le ragioni di opportunità già indicate dal relatore siano tali da indurci ad approvare questo provvedimento. Dichiaro pertanto che voterò a favore del disegno di legge nel testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRESSANI, *Relatore*. Confermo l'opinione già espressa in sede di relazione di accogliere il testo così come ci è pervenuto dal Senato.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Ai giudici indicati nell'articolo 1 sono applicabili le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato per il riconoscimento o il riscatto di servizi o di altri periodi ai fini del trattamento di pensione o di buonuscita.

La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella minima stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, modificato dalla legge 11 luglio 1956, n. 734.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Ai giudici indicati nell'articolo 1 sono applicabili le norme vigenti per gli impiegati

civili dello Stato per il riconoscimento o il riscatto dei servizi o di altri periodi ai fini del trattamento di pensione e di buonuscita.

La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizioni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2221-B):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldassi, Bressani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Cataldo, Concas, Felici, Fracchia, Galloni, Ingrao, Lezzi, Magnani Noya Maria, Malagugini, Monti Renato, Olivi, Reichlin, Restivo, Riccio Stefano, Riz, Salizzoni, Sandomenicò, Vania, Vetere e Vetrano.

La seduta termina alle 17.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI